

La presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 è applicabile qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata)

Ai fini dell'applicazione del regime transitorio sulle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate e formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 è necessario che le predette distribuzioni siano deliberate entro il 31 dicembre 2022. Ciò premesso, la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 è applicabile qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) e del percettore degli utili, anche nei casi in cui l'applicazione della disposizione risulti ininfluente sul trattamento impositivo dei dividendi perché sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Peraltro, utilizzare la presunzione in argomento soltanto con riferimento alle partecipazioni che potrebbero usufruire di un trattamento fiscale più vantaggioso non sembra coerente con le finalità delle disposizioni dei decreti ministeriali che mirano a conservare il trattamento precedente alla loro emanazione solo agli utili che sono stati prodotti nella vigenza del precedente regime impositivo. A questo fine è stata stabilita una presunzione che opera, in ogni caso, in relazione agli utili ed al loro periodo di produzione e non in relazione ai

percettori. Pertanto, le riserve di utili ante 2018 la cui distribuzione sarà deliberata entro il 31 dicembre 2022 devono essere utilizzate a prescindere dalla natura qualificata o meno della partecipazione. Questo in sintesi quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate in risposta a un quesito (risposta ad interpello n. 163/2022) nel quale si chiedeva se fosse possibile, in sede di distribuzione delle riserve di utili, limitare l'applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione degli utili formatisi (i) dapprima fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (ii) poi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e (iii) infine nel corso dell'esercizio 2017, ai soli soci qualificati.